
LA PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA

(Regolamento UE 2016/679 – D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.)

TRATTAMENTO DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PUBBLICHE

Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali ricalca quanto già disposto dal D.Lgs.196/2003 rispetto ai principi guida nell'uso delle informazioni: il principio di necessità per il trattamento dei dati personali, il principio generico di pertinenza e non eccedenza, il principio di indispensabilità per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.

Gli unici trattamenti autorizzati senza il preventivo consenso degli interessati sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire. Dati quali:

ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE
CONVINZIONI RELIGIOSE
STATO DI SALUTE
ORIENTAMENTO SESSUALE
CONVINZIONI POLITICHE
DATI DI CARATTERE GIUDIZIARIO

VOTI SCOLASTICI, SCRUTINI. TABELLONI, ESAMI DI STATO

Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati all'albo degli istituti. È necessario prestare attenzione, però, a non fornire – anche indirettamente – informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Ad esempio, il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap non è opportuno inserirlo nei tabelloni affissi all'albo, ma solo riportato nell'attestazione da rilasciare allo studente.

CIRCOLARI E COMUNICAZIONI SCOLASTICHE

Il diritto-dovere di informare le famiglie sull'attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l'esigenza di tutelare la personalità dei minori. È quindi necessario, ad esempio, evitare di inserire nelle comunicazioni scolastiche elementi che consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità di minori coinvolti in vicende particolarmente delicate.

QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA

Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali, spesso anche sensibili, tramite questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati raccolti e sulle misure di sicurezza adottate.

Gli intervistati, inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all'iniziativa.

TEMI IN CLASSE

E' affidata alla sensibilità di ciascun insegnante trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali. Restano comunque validi gli obblighi di riservatezza già previsti per il corpo docente riguardo al segreto d'ufficio e professionale, nonché quelli relativi alla conservazione dei dati personali eventualmente contenuti nei temi degli alunni.

REGISTRI

Occorre valutare attentamente quali informazioni annotare nel registro elettronico nella parte accessibile ad alunni e famiglie, partendo dalla correlata normativa, con particolare riferimento al D.M 5 maggio 1993 e all'O.M. n. 236 del 1993, che indica le funzioni che presiedono alla tenuta del registro di classe. A grandi linee, si può affermare che lo strumento in questione ha lo scopo di "registrare" le informazioni più importanti relative alla vita quotidiana della classe (assenze, lezioni, compiti, attività, ecc.).

Il registro elettronico è accessibile tramite credenziali di autenticazione (utente + password) che devono essere custodite con strema cura da ciascun possessore.

Particolare delicatezza riveste la custodia della password da parte dei docenti. La password deve essere sostituita ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta se ne sospetti il furto o la clonazione.

RECITE, GITE SCOLASTICHE E FOTO DI CLASSE

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte da alunni e/o genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici, sempre che rispettino le libertà fondamentali e non siano lesive della dignità delle persone. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.

Ne è vietata la pubblicazione su Internet tramite social network o altri canali di diffusione, se non con il preventivo consenso degli interessati

REGISTRAZIONE DELLA LEZIONE

È possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, sempre con il consenso del docente interessato. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...), e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire tali registrazioni.

VIDEOFONINI, FILMATI, MMS

Non è concesso l'uso di apparecchi telefonici durante le ore di lezione (Linee guida generali del MPI - il 15 marzo 2007). Tale divieto riguarda anche il personale docente (Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998).

L'utilizzo di strumenti per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e dignità. Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l'utilizzo di registratori audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all'interno delle aule di lezione o nelle scuole stesse.

Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o registrazioni audio/video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne ottenuto l'esplicito consenso.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi prestare particolare attenzione a non pubblicare on line immagini o filmati (ad esempio su blog, siti web, social network). Una immagine inviata a un amico/familiare, che poi venga inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti, può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in sanzioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati.

SITO INTERNET ED ACCESSIBILITA'

L'obiettivo della legge sull'accessibilità è l'abbattimento delle barriere digitali che limitano o impediscono l'accesso agli strumenti della società dell'informazione da parte dei disabili.

Per questo i documenti pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto saranno in formati adeguati ed integri, permettendo una immediata leggibilità ed una ricerca intuibile.

D'altra parte dovrà essere garantito il diritto all'oblio delle informazioni al termine del periodo obbligatorio di pubblicità. A tal fine le pagine di pubblicazione dei documenti non dovranno essere indicizzabili, impiegando il meta tags `<meta name="robots" content="noindex" />`.